



FOGLIO DELLE CONDIZIONI ESECUTIVE

OGGETTO: C.I. 15009 Intervento di RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA' CULTURALI - NextGenerationEU - PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" (M5C2.2.1) - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. del **servizio di prove sperimentali per collaudo opere - PNC/PNRR M5 C2 2.1 CUP: F73D21002200001 - CIG: in fase di acquisizione**

PREMESSA

Con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 si ha l'assegnazione delle risorse PNRR e con il disposto di cui all'art. 28, c. 1 del Decreto-Legge 1 marzo 2022, è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021.

Con atto di d'obbligo è stato perfezionato l'atto di assegnazione delle risorse sopraindicate da parte del Soggetto attuatore, prot. 0077926 del 29/04/2022 del Ministero degli Interni repertoriato con rep spec. 23364 del 7/10/2022, per il progetto " Forte Manin via Orlanda" promuovendo iniziative sportive per i giovani, attraverso la riqualificazione, e la rifunzionalizzazione degli edifici di Forte Manin " - CUP F73D21002200001, in cui dichiara di aver preso visione del Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del 30/12/2021 e del successivo Decreto di scorrimento delle opere ammesse e non finanziate dal Decreto Interministeriale del 30/12/2021, e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste accettando il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, relativo all'opera succitata.

ART.1 - OGGETTO ED IMPORTO DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione delle prove di collaudo statico delle opere eseguite.

2. L'importo del corrispettivo per l'esecuzione del servizio sopra descritto è quantificato, in base ad una stima sommaria mediante:

l'applicazione del Prezzario della Regione Veneto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. n. 571 del 29/05/2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30/5/2025), come riportato di seguito:

Si chiede pertanto all'operatore economico in indirizzo, di formulare un'offerta per l'esecuzione del servizio sopra descritto per il seguente importo:

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - ing. Francesca Marton (francesca.marton@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto - arch. Silvia Caniglia (silvia.caniglia@comune.venezia.it)

Responsabile dell'Istruttoria - arch. Andrea Bonini (andrea.bonini@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.





AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere
Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

RUP:
arch. Silvia Caniglia

A) importo servizio a misura	€ 3.603,75
B) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 284,15
Importo (A+B) al lordo del ribasso	€ 3.888,29 (o.f.e.).

Categoria: **OS 20-B**

CPV 79311200-9 - Servizi di esecuzione di indagini

Lo sconto così offerto troverà poi applicazione sui prezzi contrattuali.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. L'operatore economico dichiara di essere disponibile a dare avvio alle operazioni in via d'urgenza, immediatamente **dopo l'approvazione della determina di affidamento del servizio.**

ART. 3 - TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tempo massimo programmato per l'espletamento delle prove è pari a n. 3 giorni e comunque si richiama il rispetto delle tempistiche previste dai Milestone e il rispetto dei Target del PNNR – Rigenerazione Urbana

ART. 4 – PAGAMENTI

1. I pagamenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 1 avverranno al completamento del servizio.
2. Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di fattura elettronica debitamente liquidata dal Dirigente del Settore Opere di Urbanistica, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.
3. L'operatore economico accetta espressamente che la liquidazione della fattura, nei tempi e modi stabiliti, sia sottoposta alla condizione sospensiva della disponibilità di cassa del Committente.
4. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

ART. 4 bis - REVISIONE DEI PREZZI

Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e l'All. II.2bis del Codice:

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - ing. Francesca Marton (francesca.marton@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Progetto - arch. Silvia Caniglia (silvia.caniglia@comune.venezia.it)
Responsabile dell'Istruttoria - arch. Andrea Bonini (andrea.bonini@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere
Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

RUP:
arch. Silvia Caniglia

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, e dell'art. 3 Allegato II.2 bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando si registri una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore alla soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione ed opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con cadenza bimestrale, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
2. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice dei Contratti.
4. Le clausole di revisione dei prezzi saranno applicate nei termini specificati dall'allegato II.2-bis al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'all. II.2bis, nel caso di appalti e forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di lunga durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea, come invece è previsto nel presente foglio condizioni.

ART. 5 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i all'atto di cottimo in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo <dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it>, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.
3. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - ing. Francesca Marton (francesca.marton@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto - arch. Silvia Caniglia (silvia.caniglia@comune.venezia.it)

Responsabile dell'Istruttoria - arch. Andrea Bonini (andrea.bonini@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere
Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

RUP:
arch. Silvia Caniglia

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.enti.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP e CIG riportati nell'oggetto oltre a tutte le nomenclature e indicazioni previste per le fatture inerenti opere PNRR; l'omessa indicazione dei predetti codici e prescrizioni PNRR comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO - Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, al fine di monitorare e controllare i movimenti finanziari operati nell'ambito della filiera degli operatori economici coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, ove non si proceda al pagamento diretto, le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato comunicato, riportanti il CIG e il CUP dell'appalto. L'appaltatore è altresì tenuto a fornire, prima del pagamento, alla Stazione appaltante le dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i., da parte di ogni ulteriore soggetto della filiera attestante la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità, così da consentire - mediante controlli a campione - la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera degli operatori economici; l'effettuazione dei predetti controlli a campione avviene previa richiesta all'appaltatore e obbligatoria esibizione della documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - ing. Francesca Marton (francesca.marton@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto - arch. Silvia Caniglia (silvia.caniglia@comune.venezia.it)

Responsabile dell'Istruttoria - arch. Andrea Bonini (andrea.bonini@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere
Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

RUP:
arch. Silvia Caniglia

ART. 5 B^{IS} CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

1. Ai sensi dell'art. 12, co 11-bis All. II.14 del d.lgs. 36/2023 Codice per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori/RUP della corrispondenza della prestazione svolta con quanto fatturato, tenendo conto di quanto effettivamente eseguito.

In tal caso, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori/RUP sulle fatture di spesa.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO e PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. In caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni succitate, rispetto al termine definito al precedente art. 3, verrà applicata una penale dello 0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Qualora l'ultimazione del servizio avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale relativo al servizio per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione e l'esecuzione del servizio siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare complessivamente il 2% (da valutare in base al quadro economico) dell'importo dell'appalto.

2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 7 (sette), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio del servizio, nella ripresa del servizio seguente un verbale di sospensione e in proporzione al servizio non ancora eseguito. La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57 in combinato disposto con l'art. 47 d.l. 77/2021 s.m.i., venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - ing. Francesca Marton (francesca.marton@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto - arch. Silvia Caniglia (silvia.caniglia@comune.venezia.it)

Responsabile dell'Istruttoria - arch. Andrea Bonini (andrea.bonini@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere
Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

RUP:
arch. Silvia Caniglia

6. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

ART. 6 bis CLAUSOLE SOCIALI e PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 del Codice dei Contratti, nel caso in cui si rendesse necessario procedere ad assunzione di personale per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'appaltatore si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% [o la maggior quota stabilita nel bando di gara] di dette assunzioni all'occupazione giovanile e a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta
2. L'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore ai 50 è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Entro il medesimo termine, l'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore ai 51 trasmette alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché degli obblighi assunti in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 6 dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti, si applica una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo del contratto.
5. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dalla scheda operativa n. 5 incluse nella documentazione di gara, consegnando al Direttore dei Lavori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest'ultimo, in occasione della redazione della contabilità, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO

1. In caso di aggiudicazione, l'esecuzione dell'appalto non potrà essere ceduta, neppure parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., che

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - ing. Francesca Marton (francesca.marton@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Progetto - arch. Silvia Caniglia (silvia.caniglia@comune.venezia.it)
Responsabile dell'Istruttoria - arch. Andrea Bonini (andrea.bonini@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta e **con la sottoscrizione del presente foglio condizioni per accettazione.**

ART. 7 bis - SUBAPPALTO

1. Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle lavorazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.
2. Il subappalto può riguardare esclusivamente i servizi, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 let. c) del codice dei contratti pubblici.
3. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle operazioni oggetto dell'appalto, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.
- 3 bis. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle operazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.
- Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle operazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto dei servizi dei quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).
- 3 ter. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. In applicazione di quanto prescritto dalla misura C_65 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, l'appaltatore è obbligato a presentare, prima del pagamento dei SAL, le fatture quietanzate da parte del subappaltatore. In caso di mancato adempimento, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento all'appaltatore. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, trova applicazione quanto prescritto all'art. 5, comma 8, del presente foglio condizioni.
4. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'appalto, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.
5. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.
6. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - ing. Francesca Marton (francesca.marton@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto - arch. Silvia Caniglia (silvia.caniglia@comune.venezia.it)

Responsabile dell'Istruttoria - arch. Andrea Bonini (andrea.bonini@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.





una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

7. Nel caso in cui le prestazioni ineriscano attività soggetto all'obbligo di iscrizione alla white list, il subappaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante la perdita dell'iscrizione alla white list e anagrafe antimafia. La stazione appaltante svolge controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.

8. Il subappaltatore, in applicazione di quanto prescritto dalla misura C_66 del vigente "PIAO - Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, è obbligato a comunicare tempestivamente, per il tramite dell'appaltatore, la perdita della qualificazione posseduta per l'esecuzione del subappalto.

9. Fermi restando i limiti e i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di distacco di cui al d.lgs. n. 273 del 2003 s.m.i., l'utilizzo di personale distaccato per l'esecuzione del contratto deve essere previamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore indica, altresì, l'impresa distaccante, oltre a rendere le dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (es. contratto di rete) e all'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. L'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata preventivamente all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 s.m.i. a carico della società distaccante, ove ne ricorrano i presupposti di legge. Il Committente, entro il termine di 20 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, può negare l'autorizzazione. L'impresa subappaltatrice che utilizza personale in distacco rende, altresì, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto, anche a prescindere dal supporto dell'impresa distaccante

ART. 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - ing. Francesca Marton (francesca.marton@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto - arch. Silvia Caniglia (silvia.caniglia@comune.venezia.it)

Responsabile dell'Istruttoria - arch. Andrea Bonini (andrea.bonini@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.





4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
6. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
9. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.
10. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
 Dirigente - ing. Francesca Marton (francesca.marton@comune.venezia.it)
 Responsabile del Servizio e del Progetto - arch. Silvia Caniglia (silvia.caniglia@comune.venezia.it)
 Responsabile dell'Istruttoria - arch. Andrea Bonini (andrea.bonini@comune.venezia.it)
 Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
 pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere
Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

RUP:
arch. Silvia Caniglia

– in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

– in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

– in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

11. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

12. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

13. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

14. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

15. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contrattanti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

16. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento,

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - ing. Francesca Marton (francesca.marton@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto - arch. Silvia Caniglia (silvia.caniglia@comune.venezia.it)

Responsabile dell'Istruttoria - arch. Andrea Bonini (andrea.bonini@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

CITTÀ DI
VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere
Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

RUP:
arch. Silvia Caniglia

sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

17. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

ART. 9 – RISERVA DI RECESSO

1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 31 Marzo 2023 n. 36 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Appaltatore.

ART. 10 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore si impegna a presentare almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio, e comunque prima della stipula del contratto mediante invio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023, la polizza assicurativa **R.C.T.** che copra i danni per responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di importo non inferiore ad € 500.000,00= (Euro cinquecentomila/00) per sinistri, persone o cose. L'Appaltatore si impegna in ogni caso fin d'ora a presentare allo scadere attestazione di rinnovo ovvero nuova polizza assicurativa con massimali conformi a quelli prescritti dalla legge ovvero dal presente foglio condizioni.

ART. 10 bis – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore **è esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023**, in considerazione della circostanza che: l'importo contrattuale è contenuto (inferiore alla soglia limite per procedere ai cc.dd. "affidamenti diretti"), l'operatore economico cui viene affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri incarichi regolarmente espletati, denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali].

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente foglio condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello citato decreto e dal Codice di comportamento interno approvato, sostituendo ogni precedente, con deliberazione di Giunta comunale (d.G.C.) n. 314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

2. A tal fine si dà atto che, in adempimento dell'art. 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha trasmesso gli artt. 54 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, il Codice

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - ing. Francesca Marton (francesca.marton@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto - arch. Silvia Caniglia (silvia.caniglia@comune.venezia.it)

Responsabile dell'Istruttoria - arch. Andrea Bonini (andrea.bonini@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia vigente. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. Si dà atto che la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, e s.m.i., e alle ulteriori norme sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente rapporto contrattuale.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna nello svolgimento dei lavori al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e dei relativi allegati, e ne assume le relative responsabilità.

2. L'Appaltatore è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni nell'espletamento dell'incarico. La responsabilità si estende anche ai costi di ripetizione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse sopportare.

3. L'Appaltatore, in caso di affidamento, è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi. IL CCNL da applicare è Commercio e Servizi o similare.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - ing. Francesca Marton (francesca.marton@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto - arch. Silvia Caniglia (silvia.caniglia@comune.venezia.it)

Responsabile dell'Istruttoria - arch. Andrea Bonini (andrea.bonini@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.





L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In caso di affidamento del servizio e in ogni caso prima dell'inizio dello stesso, ove ne ricorrano i presupposti, l'operatore economico deve predisporre il piano sostitutivo di attuazione della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In caso di affidamento, l'appaltatore sarà tenuto a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a deperimento, deterioramento, sottrazione anche dolosa di beni materiali, attrezzature e quant'altro di sua proprietà e/o di terzi comunque giacente in cantiere e/o nei locali che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente mettere a disposizione. Inoltre, l'operatore economico, qualora la SA proceda con l'affidamento, assumerà ogni e più ampia responsabilità, sollevando l'Amministrazione Comunale, per tutti gli eventuali danni che, con l'esecuzione del presente contratto, l'appaltatore e/o i suoi dipendenti e/o incaricati potessero arrecare alle opere eseguite per conto dell'Amministrazione Comunale e/o alle cose dell'Amministrazione Comunale o ad eventuali altre ditte comunque presente in cantiere o a proprietà contigue, nonché ogni responsabilità derivante da perdite di mezzi d'opera, materiali ed attrezzature. A tal fine si rimanda alla parte relativa agli obblighi assicurativi.

4. Il servizio dovrà essere eseguito come da indicazione della Direzione Esecuzione. Qualora l'Impresa non dovesse eseguire i lavori e le opere affidate con le modalità e le caratteristiche previste dal rapporto contrattuale e secondo le indicazioni della D.L., oppure le esegua con ritardo tale da arrecare pregiudizio alla programmata esecuzione dell'appalto da parte dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima, previa contestazione scritta dell'inadempimento e intimidazione a rimediare entro un termine perentorio, potrà trascorso inutilmente il termine sopracitato, dichiarare risolto il rapporto contrattuale per fatto e colpa dell'Impresa, fatte salve le penalità previste dal presente contratto ed il risarcimento del maggior danno in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Appaltatore sarà sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e dal presente foglio condizioni esecutive, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - ing. Francesca Marton (francesca.marton@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto - arch. Silvia Caniglia (silvia.caniglia@comune.venezia.it)

Responsabile dell'Istruttoria - arch. Andrea Bonini (andrea.bonini@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.





ART.15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la definizione delle controversie avvenga secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023, ove ne ricorrano i presupposti e che con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore cessi la materia del contendere. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale, e salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 135, co. 1, lett. e), c.p.a., in combinato disposto con l'art. 47, comma 1, lettera i), del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice protezione civile), e s.m.i., relativo alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

ART. 16 CLAUSOLA C.D. DI PANTOUFLAGE

1. In ottemperanza all'art. 53 comma 16 *ter* del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 (<- rif. articoli di Obbligo di Tracciabilità Flussi Finanziari, Penali per il ritardo, Adempimenti Antimafia – Protocollo di Legalità, Responsabilità dell'appaltatore, Riserva di recesso, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Risoluzione del contratto, Definizione delle controversie, Clausola di *Pantouflage*) del presente foglio di condizioni esecutive.

ART. 17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI C.D. PATENTE A CREDITI

1. L'appaltatore deve essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 (<- rif. articoli di

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - ing. Francesca Marton (francesca.marton@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto - arch. Silvia Caniglia (silvia.caniglia@comune.venezia.it)

Responsabile dell'Istruttoria - arch. Andrea Bonini (andrea.bonini@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.





AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere
Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

RUP:
arch. Silvia Caniglia

Obbligo di Tracciabilità Flussi Finanziari, Penali per il ritardo, Adempimenti Antimafia – Protocollo di Legalità, Responsabilità dell'appaltatore, Riserva di recesso, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Risoluzione del contratto, Definizione delle controversie, Clausola di *Pantouflage*) del presente foglio di condizioni esecutive.

Si dà atto che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, non si è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le clausole di cui al presente foglio condizioni e i contenuti del capitolato d'appalto in quanto il suddetto capitolato non è stato redatto.

Letto e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore in sede di offerta.

Luogo e data

Albignasego(PD), 11/06/2026

Firma per accettazione

Firmato digitalmente da:



Firmato il 11/06/2026 10:44

Seriale Certificato: 4991963

Valido dal 22/10/2025 al 22/10/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - ing. Francesca Marton (francesca.marton@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Progetto - arch. Silvia Caniglia (silvia.caniglia@comune.venezia.it)
Responsabile dell'Istruttoria - arch. Andrea Bonini (andrea.bonini@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona 63, 30170
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO